



Documentazione antimafia

SACE

1 Documentazione antimafia

Ai fini dell'assolvimento degli adempimenti antimafia, l'impresa dovrà trasmettere il Modello di Autocertificazione Antimafia nel formato definito da SACE, come dettagliato nel presente documento.

L'Autocertificazione Antimafia include le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- a) Dichiarazione sostitutiva redatta dai Soggetti individuati in *Tabella 1* e riferita ai loro familiari conviventi di maggiore età, firmata dal Soggetto/i deputato/i con firma digitale¹ o autografa;
- b) Codice fiscale dell'Impresa beneficiaria;
- c) Partita IVA dell'Impresa beneficiaria.

Solo in caso di firma autografa della dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di cui al punto a), e non nel caso di firma digitale, è necessario fornire copia fronte retro leggibile e completa del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del Dichiarante.

In dettaglio, ciascun soggetto individuato (cfr. *Tabella 1*) compila il Modello di Autocertificazione Antimafia (cfr. Allegato B) per:

- o proprio conto (sé stesso);
- o i propri familiari conviventi di maggiore età.

Ciascun Soggetto individuato (cfr. par. 2, *Tabella 1*) non deve allegare alcun documento nel caso utilizzi la firma digitale per sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di cui al punto a), mentre deve allegare una copia del proprio documento d'identità e codice fiscale qualora utilizzi la firma autografa.

Di seguito si riporta un quadro sintetico delle modalità di rilascio della documentazione antimafia:

	Firma Digitale	Firma Autografa
Dichiarante/i	<ul style="list-style-type: none"> • Ciascun Soggetto Individuato nella <i>Tabella 1</i> rende la Dichiarazione per (i) sé e (ii) i propri familiari conviventi di maggiore età 	<ul style="list-style-type: none"> • Ciascun Soggetto Individuato nella <i>Tabella 1</i> rende la Dichiarazione per (i) sé e (ii) i propri familiari conviventi di maggiore età
Documenti dichiarante/i da allegare	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuno 	<ul style="list-style-type: none"> • Necessario allegare copia del documento di identità e copia del codice fiscale di ciascun Soggetto Dichiarante

¹ Si precisa che ai suddetti fini è riconosciuta solo la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato (cfr. la definizione riportata nell'art. 24 del Codice dell'amministrazione digitale - D.lgs. 82/2005).

In alternativa al Modello di Autocertificazione Antimafia di cui sopra, il Dichiarante potrà presentare una autocertificazione “Unica” compilata, oltre che per proprio conto e per i propri familiari conviventi di maggiore età, anche per i Soggetti terzi individuati in base alla tipologia di Impresa (cfr. par. 2, *Tabella 1*) e i relativi conviventi che provvederà lui stesso a sottoscrivere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 445/2000 (cfr. Allegato A)².

2 Soggetti di cui acquisire la documentazione antimafia

I soggetti per i quali deve essere acquisita la documentazione antimafia sono elencati all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 (“Codice antimafia”) e indicati nella tabella di seguito riportata (*Tabella 1*).

²Cfr. art 47, comma 2, del DPR 445/2000 “*La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza*”.

Tabella 1 - Soggetti per i quali deve essere acquisita la documentazione antimafia in base alla tipologia di impresa di cui all'art. 85 del Codice Antimafia

TIPOLOGIA DI IMPRESA	SOGGETTI DI CUI ACQUISIRE L'AUTOCERTIFICAZIONE E LE INFORMAZIONI RELATIVE AI FAMILIARI CONVIVENTI DI MAGGIORE ETÀ'
Impresa individuale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titolare dell'impresa 2. Direttore tecnico, ove previsto
Associazioni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legali rappresentanti 2. Soggetti membri del collegio sindacale (se previsto), inclusi sia i sindaci effettivi che i sindaci supplenti 3. Sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. 231/2001 (nei casi contemplati dall'art. 2477 del Codice civile) 4. Direttore tecnico, ove previsto
<ul style="list-style-type: none"> • Società di capitali anche consortili • Società cooperative di consorzi cooperativi • Consorzi con attività esterna 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. Componenti organo di amministrazione (cioè Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri) 3. Soggetti membri del collegio sindacale (se previsto), inclusi sia i sindaci effettivi che i sindaci supplenti 4. Sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. 231/2001 (nei casi contemplati dall'art. 2477 del Codice civile) 5. Ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento 6. Direttore tecnico, ove previsto
<p>Società di capitali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Società per azioni • Società a responsabilità limitata • Società in accomandita per azioni 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. Componenti organo di amministrazione (cioè Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri) 3. Soggetti membri del collegio sindacale (se previsto), inclusi sia i sindaci effettivi che i sindaci supplenti 4. Socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 5. Socio (in caso di società unipersonale) 6. Sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6,

	<p>comma 1, lettera b) del D.lgs. 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del Codice civile)</p> <p>7. Direttore tecnico, ove previsto</p>
Società semplice e in nome collettivo	<p>1. Tutti i soci</p> <p>2. Soggetti membri del collegio sindacale (se previsto), inclusi sia i sindaci effettivi che i sindaci supplenti</p> <p>3. Sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del Codice civile)</p> <p>4. Direttore tecnico, ove previsto</p>
Società in accomandita semplice	<p>1. Soci accomandatari</p> <p>2. Soggetti membri del collegio sindacale (se previsto), inclusi sia i sindaci effettivi che i sindaci supplenti</p> <p>3. Sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del Codice civile)</p> <p>4. Direttore tecnico, ove previsto</p>
Società estere con sede secondaria in Italia	<p>1. Coloro che le rappresentano stabilmente in Italia</p> <p>2. Soggetti membri del collegio sindacale (se previsto), inclusi sia i sindaci effettivi che i sindaci supplenti</p> <p>3. Sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del Codice civile)</p> <p>4. Direttore tecnico, ove previsto</p>
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	<p>1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell'impresa</p> <p>2. Soggetti membri del collegio sindacale (se previsto), inclusi sia i sindaci effettivi che i sindaci supplenti</p> <p>3. Sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del Codice civile)</p>
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	<p>1. Legale rappresentante</p> <p>2. Soggetti membri del collegio sindacale (se previsto), inclusi sia i sindaci effettivi che i sindaci supplenti</p> <p>3. Sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. 231/2001 (nei casi contemplati dall'art. 2477 del Codice civile)</p> <p>4. Imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed</p>

	<p>eventuali componenti dell'organo di amministrazione)</p> <p>5. Direttore tecnico, ove previsto</p>
Raggruppamenti temporanei di imprese	<p>1. Tutte le imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società</p> <p>2. Direttore tecnico, ove previsto</p>
<p>Per le Società di capitali, di seguito indicate, concessionarie nel settore dei giochi pubblici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Società per azioni • Società a responsabilità limitata • Società in accomandita per azioni anche consortili • Società cooperative di consorzi cooperativi • Consorzi con attività esterna • Società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro 	<p>Oltre a quanto previsto in precedenza, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai seguenti soggetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento 2. Direttori generali 3. Soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti <p>Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione antimafia deve essere riferita anche ai seguenti soggetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante e alle eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia (cioè Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri) 2. Persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società 3. Direttori generali 4. Soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti 5. Coniuge non separato dei soggetti di cui ai punti precedenti

3 Casistiche di esenzione rilascio documentazione antimafia

La documentazione antimafia non è richiesta per:

- gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, nonché i concessionari di opere pubbliche e le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici (ex art. 83, comma 3, del codice antimafia);
- per i rapporti tra i soggetti pubblici in precedenza menzionati e altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall'art. 67 del Codice antimafia (ex art. 83, comma 3, del codice antimafia);
- i soggetti iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "White List") operanti nei settori esposti maggiormente a tale rischio, tenuto conto del principio di equipollenza tra documentazione antimafia e iscrizione nella *White List* sancito dall'art. 1, comma 52-bis della Legge n. 190/2012.

La sussistenza delle suddette cause di esclusione deve essere attestata con dichiarazione del legale rappresentante.

L'iscrizione nella *White List* mantiene la propria efficacia oltre la scadenza della validità della iscrizione stessa e sino alla conclusione degli accertamenti a cura della Prefettura competente nel caso di richiesta da parte dell'impresa già iscritta nella *White List* di mantenere detta iscrizione, a condizione che tale richiesta sia effettuata alla Prefettura competente almeno trenta giorni prima della scadenza della validità dell'iscrizione.

Soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 67 e dall'art. 91 comma 4 del Codice Antimafia

Per **socio di maggioranza** si intende *“la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata”*. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza. La documentazione dovrà, invece essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale.

Nel caso di **società fiduciarie** o di **trust** i controlli antimafia si estendono anche al fiduciante o al *trustee* in quanto sono i soggetti che diventano titolari sostanziali dei diritti e dei beni conferiti e ne hanno, pertanto, la piena disponibilità e la legale rappresentanza.

Sebbene l'art. 85, comma 2 del D.lgs. 159/2011 non contempli espressamente i **procuratori** nel novero delle figure rilevanti da sottoporre obbligatoriamente alle verifiche antimafia, tali soggetti possono comunque formare oggetto di accertamento nell'ambito dell'istruttoria sviluppata dal Prefetto. Ed invero, i procuratori e i procuratori speciali possono essere sottoposti ai controlli antimafia in quanto, ai sensi dell'art. 91, comma 5 del D.lgs. 159/2011 *“Il prefetto estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa”*.